

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2676

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEL PENNINO, LA MALFA UGO, BIASINI, MAMMÌ*Presentata il 29 gennaio 1979*

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla consistenza quantitativa e sulle modalità e caratteristiche dei provvedimenti di anticipata scarcerazione, per decorrenza dei termini, di persone soggette a custodia preventiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente fuga di Giovanni Ventura rappresenta solo l'ultimo di una lunga serie di casi di imputati per gravi delitti che, rimessi in libertà per decorrenza dei termini, si sono sottratti al rispetto delle misure di sicurezza loro imposte, o addirittura — una volta scarcerati — si sono resi responsabili di nuovi reati: basta citare i nomi di Antonio Furiato, di Nadia Mantovani e Vincenzo Guagliardo, di Franco Freda, per ricordare solo le vicende più clamorose.

Si tratta di episodi che, oltre a compromettere la credibilità delle istituzioni, hanno creato e creano condizioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini ed in particolare di quanti sono preposti alla tutela dell'ordine pubblico.

Di fronte al ripetersi di questi avvenimenti appaiono invero ultronee le polemiche ed i palleggiamenti sulle responsabilità tra i vari organi dello Stato, né certo può soddisfare le attese dell'opinione pubblica e le esigenze della giustizia il sistema della facile e sommaria ricerca di capri espiatori messo in atto negli scorsi giorni.

I casi sopra ricordati si riferiscono agli episodi che maggiormente hanno colpito l'opinione pubblica, anche se alcuni di essi sono connessi a processi come quello di Catanzaro, le cause della cui lunghezza vanno ricercate in larga parte al di fuori della materia oggetto della presente proposta di legge.

Il fenomeno di persone imputate per i più diversi reati, spesso assai gravi, ri-

messi in libertà per decorrenza dei termini senza che fosse possibile adottare nei loro riguardi adeguate misure, ha peraltro dimensioni assai preoccupanti.

Basta pensare che dal 1° gennaio 1974 all'ottobre 1978, 7.811 detenuti sono stati scarcerati per decorrenza dei termini e, di questi, 1.923 nel 1974, 1.684 nel 1975, 1.691 nel 1976, 1.396 nel 1977, e 1.117 all'ottobre 1978.

Non è stato peraltro possibile ai proponenti ottenere i dati relativi ai tipi di reato per i quali coloro che sono stati rimessi in libertà erano imputati, né quelli riguardanti il numero dei detenuti che sono in procinto di essere scarcerati per scadenza dei termini. Ma appare già evidente, dalle sole cifre prima ricordate, che la dimensione quantitativa è tale da esigere un tempestivo intervento legislativo.

Al di là delle disfunzioni generali del nostro ordinamento della giustizia esistono, infatti, una serie di cause specifiche che determinano la lentezza dei procedimenti penali, che devono essere tempestivamente rimosse: dalla distribuzione del personale giudiziario tra i vari uffici, sottodimensionati soprattutto nelle aree metropolitane, alla troppo lunga stasi annuale dell'attività giudiziaria, fattore non estraneo al maturarsi delle scadenze dei termini prima della conclusione dei processi. Del pari si può riproporre il problema relativo alle responsabilità dei magistrati, come quello della revisione delle misure di sicurezza da imporre a quanti, imputati di particolari reati, vengono poi rimessi in libertà prima del giudizio definitivo.

Si tratta comunque di un insieme di problemi sulla cui soluzione è difficile raggiungere un consenso parlamentare senza un preventivo, completo accertamento di dati oggettivi. Pregiudiziali ideologiche ed esigenze politiche rendono infat-

ti difficile un sereno confronto in assenza di punti certi di riferimento.

Da tutte queste considerazioni nasce la esigenza di una Commissione parlamentare, che con la presente proposta si intende istituire, con il compito di accertare:

1) quale incidenza ha il numero dei detenuti scarcerati per decorrenza dei termini sul totale delle persone sottoposte a custodia preventiva;

2) per quali titoli di reato si trovavano detenuti coloro che hanno beneficiato della scarcerazione;

3) se la scarcerazione è intervenuta prima o dopo la celebrazione del giudizio di primo grado;

4) in quanti casi persone che erano state rimesse in libertà siano state successivamente incriminate per uno dei reati previsti dalla « legge Reale »;

5) l'andamento stagionale dei provvedimenti di scarcerazione per decorrenza dei termini;

6) la distribuzione per circoscrizioni giudiziarie dei provvedimenti stessi.

La Commissione parlamentare di inchiesta, costituita da 15 deputati e 15 senatori (in base all'articolo 3 della presente proposta), oltre ad acquisire i dati sopraindicati, dovrà proporre l'adozione delle misure amministrative, organizzative e legislative atte a rimuovere le cause della proliferazione dei provvedimenti di scarcerazione per decorrenza dei termini e, comunque, ridurre l'ampiezza e gli effetti pregiudizievoli che da essi derivano alle istituzioni (articolo 4).

I proponenti confidano in una sollecita approvazione, consapevoli che essa è indispensabile premessa per giungere alla assunzione di misure idonee a riconquistare, attraverso un più corretto funzionamento del nostro sistema giudiziario, la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche preposte alla loro difesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per accertare la consistenza quantitativa e le modalità e caratteristiche dei provvedimenti di scarcerazione per decorrenza dei termini di persone sottoposte a custodia preventiva e per individuare le misure idonee a ridurre l'ampiezza e le conseguenze negative del fenomeno.

ART. 2.

La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da assicurare la presenza di tutti i gruppi politici e da rispecchiare la proporzione fra essi.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, fra i componenti della stessa.

La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

La Commissione, avvalendosi dei poteri ad essa spettanti in forza dell'articolo 82 della Costituzione, ha il compito di accertare preliminarmente:

a) quale incidenza abbia avuto, nell'ultimo quadriennio, il numero delle persone scarcerate per decorrenza dei termini, rispetto al totale di coloro che sono stati assoggettati a custodia preventiva;

b) quali titoli di reato costituiscano le imputazioni per le quali coloro che hanno fruito della scarcerazione per decorrenza dei termini si trovavano sottoposti a custodia preventiva;

c) quale percentuale dei provvedimenti di scarcerazione per decorrenza dei termini abbia riguardato imputati già giudicati in primo grado;

d) quanti siano stati i casi nei quali persone che hanno fruito dei provvedimenti di scarcerazione per decorrenza dei termini siano state successivamente incriminate per uno dei reati previsti dalla legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni;

e) quanti imputati siano fuggiti dopo la scarcerazione, sottraendosi alle misure di sicurezza, e quale idoneità abbiano rivelato le stesse misure;

f) in quali periodi dell'anno appaiono più frequentemente emessi i provvedimenti di scarcerazione per decorrenza dei termini;

g) quale sia, per ciascuna circoscrizione giudiziaria, il numero medio annuale dei provvedimenti di scarcerazione per decorrenza dei termini, e quale percentuale esso rappresenti rispetto al numero di coloro che sono sottoposti a custodia preventiva.

ART. 4.

La Commissione, effettuati gli accertamenti preliminari di cui all'articolo precedente, esaminerà quali cause di ordine generale o specifico siano alla radice della proliferazione dei provvedimenti di scarcerazione per decorrenza dei termini, e proporrà l'adozione delle misure amministrative, organizzative e legislative atte a ridurre l'ampiezza del fenomeno e gli effetti pregiudizievoli che da esso derivano per le istituzioni.

ART. 5.

La Commissione di inchiesta terminerà i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento, depositando entro tale termine presso le Presidenze delle due Camere una relazione conclusiva generale.

ART. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.